

INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI CON FUNZIONI DI DIRETTORI SANITARI DI AMBULATORI MONO O POLISPECIALISTICI E DI STRUTTURE COMPLESSE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Con la presente si ricordano ai Colleghi che esercitano tali funzioni compiti, obblighi e responsabilità che ad essi fanno capo dal momento in cui assumono l'incarico di D.S.

1) Comunicazioni relative all'incarico

Nel momento in cui si assume l'incarico, o se ne recede, il D.S. deve darne comunicazione all'Ordine territoriale di competenza (quello in cui ha sede la Struttura), che deve coincidere con l'Ordine di iscrizione.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 69 del Codice deontologico e dal DGR 327/04 si fa quindi richiesta al D.S. di comunicare all'Ordine:

- 1) Conferma dell'incarico di D.S. e data di inizio di detto incarico.
- 2) Orari di apertura della Struttura Complessa/Poliambulatorio di cui si ricopre l'incarico di D.S.
- 3) Orari di presenza in struttura del D.S.

2) Obbligo di presenza all'interno della struttura: ai sensi della DGR 327/04, il D.S. deve essere presente almeno la metà del tempo di apertura della Struttura (si è in attesa di conferma da parte della Regione in merito alla sussistenza attuale di tale obbligo).

3) Divieto di assunzione di più incarichi: ai sensi dell'art. 69 del Codice Deontologico e della Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4/08/2017, art. 1 commi 153-156, è fatto divieto di assunzione di più incarichi di D.S. e, pertanto, è possibile l'espletamento delle funzioni di D.S. in un'unica struttura. Tale divieto riguarda esclusivamente la funzione di Direzione Sanitaria odontoiatrica.

4) Titoli richiesti: Requisiti generali per poter accedere alla funzione del D.S. sono la Laurea in Medicina e Chirurgia, l'Abilitazione alla professione e l'iscrizione all'Ordine.

Per quanto attiene agli ambulatori odontoiatrici, il D.S. deve essere iscritto all'Albo Odontoiatri.

Il D.S. deve essere iscritto all'Albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo nel quale le Strutture Sanitarie hanno la loro sede operativa (art. 1 comma 536 della Legge di Bilancio di previsione 2019 del 30/12/2018 n. 145).

Per i laboratori di analisi il D.S. può essere un medico chirurgo o un biologo.

Per i laboratori di analisi chimico cliniche il D.S. può essere anche un chimico.

Il D.S. di ambulatorio di fisioterapia deve essere un medico chirurgo con specializzazione nella disciplina di riferimento, oppure non specialista se nell'ambulatorio è presente uno specialista del settore.

Il D.S. di un ambulatorio radiologico deve essere un medico chirurgo con specializzazione in Radiologia.

5) Compiti, obblighi, responsabilità del D.S.

- responsabilità strutturale sotto il profilo igienico sanitario;
- responsabilità di verifica dei titoli del personale sanitario necessari per l'esercizio della professione: titoli di studio, specializzazione, iscrizione ad Albi Professionali, conseguimento dei crediti formativi ECM;
- responsabilità in materia di rifiuti liquidi, solidi e gassosi;
- definizione e verifica dei protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale;
- proposte e pareri per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi medici;
- controllo e verifica periodica delle attrezzature e dei dispositivi medici;
- responsabilità sull'osservanza del D. Lgs. n. 81/08 (ex 626/94);
- responsabilità relativa all'utilizzo di apparecchiature radiologiche e delle norme ad esse relative;
- obbligo di denunce e di certificazioni;
- formulazione e rispetto della carta dei servizi (ove presente o prevista);
- gestione dei conflitti, reclami, vertenze medico-legali;
- promozione di iniziative idonee a migliorare l'accessibilità dell'utente alla struttura;
- responsabilità in materia di privacy, ex Codice Deontologico e Reg. UE 2016/679;
- pubblicità sanitaria;
- controllo del personale, compreso eventuale espletamento di procedimento disciplinare, controllo sull'ammissione di personale volontario, frequentatori ai fini di eventuale riconoscimento di professionalità;
- vigilanza in materia di tariffe e di prestazioni;
- gestione delle cartelle cliniche (controllo della completezza, copie, archiviazione e conservazione);
- controlli in materia di farmaci: vigilanza sulla validità dei farmaci, disciplina degli stupefacenti;
- registro operatorio per chirurgia in day-hospital;
- controllo sulla attività operatoria consentita;
- vigilanza sulla applicazione del consenso informato ai trattamenti sanitari;
- definizione modalità di gestione in caso di urgenza ed eventi imprevisti (sia clinici che organizzativi)
- promozione del rispetto dei principi etici delle figure professionali, garantendo il rispetto del Codice Deontologico;
- controllo di qualità (D. Lgs. 502/92), se si è adottato un percorso di certificazione;
- responsabilità nei riguardi dell'organizzazione e funzionamento nelle strutture accreditate (anche rispetto all'obbligo di ECM) (D. L.gs 229/99).
- vigilanza del fatto che, in caso di propria assenza, non vengano effettuate prestazioni mediche od odontoiatriche da soggetti che non hanno titoli previsti dalle Legge vigente.

In buona sostanza, la figura giuridica del Direttore Sanitario è quella di responsabile del regolare espletamento dell'attività sanitaria all'interno del centro, nel completo rispetto delle norme di legge. Il Direttore Sanitario è responsabile personalmente dell'organizzazione tecnica e

funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera, atteso che grava sul medesimo un onere di sorveglianza e governo della struttura. Il Direttore Sanitario, in forza di tale onere di sorveglianza e governo della struttura, può essere chiamato a rispondere sul piano civile, penale e disciplinare dell'attività svolta dai medici operanti nella struttura.

Il Direttore Sanitario deve, di conseguenza, valutare attentamente:

- a) il potere-dovere di fornire preventivamente le informazioni di carattere programmatico per un efficiente svolgimento dell'attività sanitaria e, quindi, l'esercizio di direttive tecnico-organizzative;
- b) il potere di delega in favore dei sanitari collaboratori per quei casi sicuramente risolvibili in base all'espletamento dei poteri organizzativi di carattere generale;
- c) il potere-dovere di verifica, vigilanza ed eventuale avocazione in situazioni che assumono particolare importanza, o perché trattasi di patologie non frequenti e che richiedono una particolare conoscenza della professione medica, o perché vi è grave pericolo per la salute del paziente.